

Prot. N° 437

Catanzaro, lì 27 OTT. 2020

AI COMUNI  
DELLA PROVINCIA  
DI CATANZARO

LORO PEC

A CALABRIASUE  
SISTEMA REGIONALE  
PEC: [ufficiisure@pec.calabriasue.it](mailto:ufficiisure@pec.calabriasue.it)

Al nostro Ordine continuano ad arrivare richieste, da parte degli iscritti, di soggetti imprenditoriali e di Enti Locali, attinenti alle competenze e agli adempimenti necessari per il corretto svolgimento delle attività produttive. Si vuole conoscere, in sostanza, quale debba essere il contenuto della richiesta che va presentata al SUAP e conseguentemente il perimetro giuridico all'interno del quale le PP.AA. si debbano muovere per l'interlocuzione con i soggetti richiedenti la tempestiva risposta delle stesse Amministrazioni.

Quest'ordine ritiene quindi "opportuno" fornire alle Amministrazioni in indirizzo alcune riflessioni che possono essere utili sia per perseguire le finalità "di semplificazione della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n.160 "che per comunicare con l'utenza in modo omogeneo sul territorio provinciale.

Come è noto gli strumenti normativi di riferimento, interpretati in combinato disposto, sono:

- il già citato Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008";
- il Decreto legge-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008";
- la legge 2 aprile 2007, n. 40, conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

L'art. 2. del DPR n.160, titolato: "Finalità e ambito di applicazione" riporta testualmente al comma 1 che: "per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008" è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività".

Si tratta dell'attuazione dell'art. 9 "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" della legge 2 aprile 2007, n. 40, conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, a cui si agganciano gli artt. 3 e 4 sempre dello stesso DPR che specifica la funzione della Piattaforma SUAP; infatti titola l'art.3 il portale « impresainungiorno» e l'art. 4 "Funzioni e organizzazione del SUAP" ed il comma 1 recitano testualmente: "Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica **unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità."



Accade sovente che un'istanza di apertura di una attività produttiva preveda come necessari lavori edili da eseguire propedeuticamente all'apertura; la Piattaforma SUAP convoglia i due procedimenti "edilizio e amministrativo" in un'unica pratica SUAP, la già richiamata "Comunicazione unica", al fine della semplificazione del procedimento, assicurando al richiedente "una risposta telematica unica e tempestiva".

*Ex adverso*, quest'Ordine ritiene che laddove la pratica non contenga la richiesta di apertura di una attività produttiva questa si configuri esclusivamente come pratica edilizia e quindi vada trasmessa al SUE.

Tra l'altro si evidenzia come mentre l'autorizzazione edilizia si rilascia al proprietario dell'immobile, l'autorizzazione ad aprire un'attività produttiva si rilascia al titolare dell'Impresa che può coincidere o no con il proprietario dell'immobile in cui si svolgerà l'attività.

Stessa cosa dicasi per l'agibilità che si rilascia al proprietario dell'immobile.

Si ritiene, infine, di sottolineare l'aspetto di natura economica di particolare rilevanza connesso con un'eventuale "distrazione" di classificazione della richiesta, in quanto le tariffe del SUAP sono particolarmente onerose rispetto a quelle fissate per le pratiche edilizie; verificandosi ciò il soggetto richiedente verrebbe ad essere sottoposto ad un gravame economico ingiustificato e contrario alle disposizioni normative.

Si conferma la piena disponibilità del nostro Ordine Provinciale per una leale collaborazione oltre ulteriori approfondimenti in merito alla suddetta riflessione a vantaggio della intera collettività come nelle prerogative proprie dell'Ordine Professionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente  
(dott. ing. Gerlando CUFFARO)

